

Ci sono regioni che chiedono la ripetizione del primo anno per gli assunti 2015 e 2016

Musica e anno di prova, è caos

In ballo i prof che hanno ottenuto il passaggio di ruolo

DI CARLO FORTE

Docenti di musica e anno di prova, è caos. Gli uffici scolastici regionali stanno adottando criteri non univoci circa l'obbligo di sottoporre all'anno di prova i docenti di musica neoimmessi in ruolo di musica delle classi di concorso A029 (ex A031), A056 (ex A077, strumento musicale) e A030 (ex A032) che hanno lavorato o lavorano attualmente nei licei musicali per effetto di utilizzazione sulle classi di concorso di indirizzo di questi istituti (A053, A055, A059, A063).

La casistica riguarda essenzialmente i docenti immessi in ruolo quest'anno e l'anno scorso. Per i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016, il problema si pone se l'immissione in ruolo sia stata disposta sulla classe di concorso A030 (ex A030) oppure sulla classe A056 (ex A077) e quest'anno abbiano ottenuto il passaggio di ruolo su una delle discipline di indirizzo del liceo musicale (A053, A055, A059, A063).

Nella maggior parte dei casi questi docenti erano già in servizio nei licei musicali

prima dell'immissione in ruolo, sempre sulle discipline di indirizzo. E nel decorso anno scolastico hanno ottenuto la conferma in ruolo svolgendo il relativo servizio nei licei musicali per effetto di provvedimenti di utilizzazione.

Quest'anno, avendo ottenuto il passaggio di ruolo al liceo musicale in via definitiva, si troverebbero nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto 850/2015, che prevede espressamente l'obbligo di ripetere l'anno di prova per chi abbia ottenuto il passaggio di ruolo.

Nel caso specifico, però, più che di una ripetizione si tratterebbe della duplicazione della stessa procedura adottata nel decorso anno. Sia perché il percorso formativo delle secondarie è identico per entrambi i gradi sia perché l'attività di insegnamento verrebbe svolta nella stessa tipologia di scuola dove è stato espletato nel decorso anno scolastico.

Ciò ha indotto l'ufficio scolastico regionale del Veneto a emanare un vero e proprio provvedimento (17996 del 17 ottobre scorso) dal quale si evince che la dire-

zione generale: «Tenendo anche conto del principio di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa, ritiene che i suddetti docenti non debbano ripetere il periodo di prova e di formazione». Ma il provvedimento è vincolante solo nelle scuole del Veneto. E altri uffici la pensano diversamente.

E poi c'è il problema dei docenti neoimmessi in ruolo, con effetti dal 1° settembre scorso, sulle classi di concorso A029 (ex A031) o A030 (ex A032) che stanno lavorando sulle discipline di indirizzo dei licei musicali per effetto di utilizzazione. E che devono svolgere l'anno di prova. Tra questi, vi sono anche docenti che hanno ottenuto l'utilizzazione solo parzialmente presso i licei musicali. E rischiano di non raggiungere i 120 giorni di lezione effettivamente necessari per superare l'anno di prova.

Per risolvere le questioni sul tappeto e giungere all'emanazione di un chiarimento da parte dell'amministrazione centrale, il 20 settembre scorso è stato chiesto un incontro a viale Trastevere dalla Flc Cgil e Gilda-Unams

L'amministrazione centrale, però, ha ritenuto finora di non emanare un provvedimento in tal senso limitandosi a rispondere a quesiti specifici rivolti dagli uffici periferici su casi particolari. Nel frattempo le direzioni regionali sono andate avanti in ordine sparso assumendo, talvolta, avvisi di segno opposto.

A viale Trastevere, secondo quanto risulta a Italia Oggi, l'orientamento è quello di consentire ai docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 di far valere l'anno di prova già effettuato lo scorso anno senza doverlo ripetere quest'anno in caso di passaggio di ruolo. E per quanto riguarda i docenti neoimmessi in ruolo con effetti dal 1° settembre 2017, utilizzati sul liceo musicale, di poter svolgere l'anno di prova presso il liceo musicale. Ma fino ad ora l'amministrazione centrale si è limitata a meri interventi per le vie brevi che, talvolta, hanno risolto casi particolari, lasciando aperte le questioni generali. In assenza di un provvedimento ministeriale, dunque, le perplessità restano. Tanto più che la materia è nuova.

Fino a prima dell'avvento del decreto 850/2015, infatti, la prassi invalsa (fondata su riscontri giurisprudenziali) andava nel senso di esentare il docente già in ruolo dalla frequenza dell'anno di prova. Con il decreto 850/2015, invece, il ministero ha ritenuto di discostarsi dalla prassi disponendo espressamente che «Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova... i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo». Tale obbligo, peraltro, non discende dalla legge 107/2015, che al comma 118 dell'articolo 1 si limita a disporre che il ministero debba regolare con decreto: «Le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova».

Pertanto, più che di una misura dettata da necessità di tipo didattico, sembrerebbe trattarsi di una sorta di istituto deflativo della mobilità professionale.

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura di **ALESSANDRA RICCIARDI aricciardi@class.it**

